

**DELIBERAZIONE 16 MARZO 2017
145/2017/R/GAS**

**DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DI RIFERIMENTO DEFINITIVE PER I SERVIZI DI
DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS, PER L'ANNO 2016**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 16 marzo 2017

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226, recante “Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222”, come modificato con il decreto ministeriale 20 maggio 2015, n. 206;
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012”(RTDG 2009-2012), come modificata in ultimo con la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 10 ottobre 2013, 447/2013/R/GAS (di seguito: RTDG 2009-2012);
- la deliberazione dell'Autorità 24 luglio 2014, 367/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 367/2014/R/GAS);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di

regolazione 2014-2019 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019)”, approvata con la deliberazione dell’Autorità 367/2014/R/GAS, come successivamente modificata e integrata;

- la deliberazione dell’Autorità 2 aprile 2015, 147/2015/R/GAS (di seguito: deliberazione 147/2015/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2015, 647/2015/R/GAS (di seguito: deliberazione 647/2015/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 10 marzo 2016, 99/2016/R/GAS (di seguito: deliberazione 99/2016/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 7 aprile 2016, 173/2016/R/GAS (di seguito: deliberazione 173/2016/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 6 dicembre 2016, 733/2016/R/GAS (di seguito: deliberazione 733/2016/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2016, 774/2016/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2016, 775/2016/R/GAS (di seguito: deliberazione 775/2016/R/GAS);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019)”, in vigore dall’1 gennaio 2017, approvata con la deliberazione dell’Autorità 775/2016/R/GAS (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell’Autorità 16 marzo 2017, 146/2017/R/GAS;
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture 30 gennaio 2015, 3/2015 (di seguito: determinazione 3/2015).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 3, comma 2, lettera b), della RTDG prevede che entro la data del 28 febbraio dell’anno $t+1$ siano approvate, in via definitiva, le tariffe di riferimento dell’anno t calcolate sulla base dei dati patrimoniali consuntivi relativi all’anno $t-1$;
- l’articolo 4, comma 1, della RTDG prevede che le richieste di rettifica di dati relativi a incrementi patrimoniali e contributi possano essere presentate dalle imprese all’Autorità in ciascun anno del periodo regolatorio 2014-2019 nelle finestre 1 febbraio - 15 febbraio e 1 settembre - 15 settembre;
- il medesimo articolo 4, comma 1, della RTDG prevede che le richieste di rettifica siano trasmesse secondo le modalità definite con determina del Direttore della Direzione Infrastrutture;
- in relazione agli effetti delle rettifiche:
 - l’articolo 4, comma 2, della RTDG prevede che le istanze di rettifica di dati relativi a incrementi patrimoniali e contributi, qualora comportino vantaggi

- per il cliente finale, siano accettate con decorrenza dall'anno tariffario a cui è riferibile l'errore;
- l'articolo 4, comma 3, della medesima RTDG prevede che le richieste di rettifica, qualora comportino vantaggi per le imprese distributrici, siano accettate con decorrenza dall'anno tariffario successivo a quello della richiesta di rettifica;
 - l'articolo 4, comma 4, della RTDG prevede che le richieste di rettifica di dati fisici siano accettate per l'anno tariffario a cui è riferibile l'errore;
 - secondo quanto disposto dall'articolo 4, comma 5, della RTDG, le richieste di rettifica di dati inoltrate all'Autorità comportano l'applicazione di una indennità amministrativa a carico dell'impresa distributtrice che richiede la rettifica, pari all'1% della variazione del livello dei vincoli ai ricavi attesi causato dalla rettifica medesima, con un minimo di 1.000 euro;
 - con determinazione 3/2015 sono state indicate le modalità e le tempistiche di invio ed elaborazione dei dati e delle rettifiche, ai fini dell'aggiornamento annuale delle tariffe e della messa a disposizione dei dati tariffari alle stazioni appaltanti;
 - con la deliberazione 173/2016/R/GAS sono state definite le tariffe di riferimento provvisorie per i servizi di distribuzione e misura del gas per l'anno 2016.

CONSIDERATO CHE:

- in relazione a richieste di rettifica con decorrenza dall'anno tariffe 2016 connesse al reperimento di documentazione contabile precedentemente non disponibile:
 - nella parte di motivazione della deliberazione 99/2016/R/GAS è previsto che le istanze di rideterminazione tariffaria di cui alla Tabella C della deliberazione 147/2015/R/GAS e di cui alla Tabella C della deliberazione 647/2015/R/GAS siano processate in tempo utile per l'approvazione delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2016 e che le decorrenze delle rettifiche siano fissate in applicazione delle disposizioni dell'articolo 4 della RTDG;
 - con comunicazioni del 2 febbraio 2017 (prot. Autorità 3959) per l'impresa distributtrice 301-Megareti S.p.a., con riferimento alle località 4604-Verona (VR), 3011-Badia Calavena (VR), 3012-Illasi (VR), 3014-Tregnago (VR) e 3013-Selva di Progno (VR), in relazione a un'istanza di rettifica del valore dei contributi, del 13 febbraio 2017 (prot. Autorità 5212) per l'impresa distributtrice 25367-INRETE Distribuzione energia S.p.a., con riferimento alle località 4230-Ozzano dell'Emilia (BO) e 6368-Pianoro (BO), e del 13 febbraio 2017 (prot. Autorità 5213) per l'impresa distributtrice 553-UNISERVIZI S.p.a., con riferimento alle località 4707-Zimella (VR), 4765-Lonigo (VI), 4796-Colognola ai Colli (VR), 4798-Cologna Veneta (VR) e 5075-Soave (VR), la Direzione Infrastrutture dell'Autorità ha comunicato alle imprese distributtrici di cui sopra di aver ritenuto idonea, ad una prima

analisi di natura formale, la documentazione presentata al fine di giustificare gli incrementi patrimoniali;

- con comunicazioni del 23 dicembre 2013 (prot. Autorità 228 del 7 gennaio 2014), del 23 giugno 2014 (prot. Autorità 17821 del 26 giugno 2014) e del 30 luglio 2015 (prot. Autorità 23023 del 3 agosto 2015), l'impresa distributrice 3045-IRETI S.p.a. ha presentato istanza di rideterminazione tariffaria con riferimento a località appartenenti alla provincia di Reggio Emilia, richiedendo di fare ricorso ai valori patrimoniali riportati a bilancio a seguito della trasformazione del consorzio AGAC in AGAC Spa, sulla base di quanto previsto dall'articolo 13, comma 1 *ter*, della RTDG 2009-2012, che reca disposizioni in caso di indisponibilità delle informazioni per ricostruire i dati storici stratificati per cespiti conferiti al momento della costituzione di aziende speciali e di società per azioni;
- con le comunicazioni di cui al punto precedente la medesima impresa 3045-IRETI S.p.a. ha presentato istanza di riconoscimento dei costi di realizzazione degli allacciamenti relativi al periodo 1974-1997;
- con comunicazione del 25 luglio 2016 (prot. Autorità 21171), la Direzione Infrastrutture, informato il Collegio dell'Autorità nel corso della 925a riunione, ha segnalato all'impresa distributrice 3045-IRETI S.p.a. di ritenere non ricorrano i presupposti per aderire all'istanza di rideterminazione tariffaria presentata dall'impresa con riferimento a località appartenenti alla provincia di Reggio Emilia, valutando gli elementi resi disponibili dalla medesima impresa come non idonei a rappresentare una situazione di indisponibilità delle fonti contabili dei soggetti che gestivano il servizio prima della costituzione di aziende speciali e di società per azioni, condizione necessaria, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 *ter*, della RTDG 2009-2012, per poter utilizzare ai fini dei riconoscimenti tariffari il costo originario di prima iscrizione desumibile dalle fonti contabili obbligatorie dell'impresa distributrice che risulta dall'atto di costituzione delle medesime aziende speciali o società per azioni;
- con la medesima comunicazione del 25 luglio 2016 la Direzione Infrastrutture non ha ritenuto meritevole di accoglimento l'istanza di riconoscimento dei costi di realizzazione degli allacciamenti relativi al periodo 1974-1997, evidenziando che tali costi, non essendo stati capitalizzati ma spesi in ogni esercizio, non possono trovare riconoscimento ai fini tariffari, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12 della RTDG 2009-2012, che prevede che il costo storico, per singoli cespiti acquisiti al di fuori di processi di aggregazione societaria o realizzati all'interno dell'impresa distributrice, è pari al costo d'acquisizione del cespite al momento della sua prima utilizzazione ovvero al costo di realizzazione dello stesso, come risulta dalle fonti contabili obbligatorie;
- con comunicazione del 10 novembre 2016 (prot. Autorità 33549 del 16 novembre 2016), l'impresa distributrice 3045-IRETI S.p.a. ha trasmesso una memoria tecnica nella quale:

- è stata rinnovata la richiesta di applicazione delle disposizioni dell'articolo 13, comma 1 *ter*, della RTDG 2009-2012 con riferimento a località appartenenti alla provincia di Reggio Emilia, senza peraltro fornire alcun elemento aggiuntivo rispetto a quanto reso disponibile con le precedenti comunicazioni;
 - è stata data evidenza del fatto che i costi relativi agli allacciamenti sono stati iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale del bilancio 2015 dell'impresa, registrando un incremento del medesimo importo in corrispondenza del fondo di ammortamento;
- le valutazioni dell'Autorità in relazione all'iscrizione nell'attivo dello stato patrimoniale del bilancio 2015 dell'impresa dei valori relativi agli allacciamenti verranno condotte in tempo utile per l'approvazione delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2017, entro il termine del 28 febbraio 2018, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 2, lettera b), della RTDG;
- con comunicazioni del 2 febbraio 2017 (prot. Autorità 3959) per l'impresa distributrice 301-Megareti S.p.a., con riferimento alla località 4604-Verona (VR), in relazione a un'istanza di riconoscimento di investimenti del Comune, del 24 febbraio 2017 (prot. Autorità 7545) per l'impresa distributrice 24121-Blu Reti Gas, con riferimento a località con cespiti di proprietà della Comunità Montana di Valle Camonica, del 24 febbraio 2017 (prot. Autorità 7563) per l'impresa distributrice 972-VALNERINA SERVIZI S.c.p.a., del 24 febbraio 2017 (prot. Autorità 7564) per l'impresa distributrice 95-PUBLIRETI Srl, del 24 febbraio 2017 (prot. Autorità 7565) per l'impresa distributrice 992-NOVARETI Spa, del 24 febbraio 2017 (prot. Autorità 7568) per l'impresa distributrice 1692-ENERGIE OFFIDA Srl e del 24 febbraio 2017 (prot. Autorità 7569) per l'impresa distributrice 696-Enerco Distribuzione Srl, la Direzione Infrastrutture dell'Autorità ha comunicato alle imprese distributrici di cui sopra di non aver ritenuto idonea la documentazione presentata al fine di giustificare gli incrementi patrimoniali, non avendo tali imprese trasmesso fonti contabili obbligatorie valide;
- in relazione a richieste di rettifica connesse al reperimento di documentazione contabile precedentemente non disponibile, con decorrenza successiva all'anno tariffe 2016:
 - entro la data del 15 febbraio 2017 sono state presentate istanze di rideterminazione tariffaria riferite a località servite dalle imprese distributrici di seguito elencate:

TABELLA A

| IDAEEG | DISTRIBUTORE |
|--------|-------------------------------------|
| 1247 | UNARETI S.p.a. |
| 22668 | 2i Rete Gas S.p.a. |
| 25367 | INRETE Distribuzione energia S.p.a. |

- in relazione a richieste di rettifica presentate entro il 15 settembre 2016, con decorrenza dall'anno tariffe 2016:
 - nella parte di motivazione della deliberazione 173/2016/R/GAS è previsto che le istanze di rettifica e integrazione di dati patrimoniali presentate dalle imprese distributrici 112-PASUBIO GROUP S.p.a., 14815-PASUBIO DISTRIBUZIONE GAS S.r.l. UNIPERSONALE e 1594-GAS PLUS SALSO S.r.l., che comportano vantaggi per l'impresa distributtrice, siano accettate in sede di approvazione delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2016;
 - nella parte di motivazione della deliberazione 733/2016/R/GAS è previsto che le istanze di rettifica e integrazione di dati patrimoniali di cui alla Tabella D della medesima deliberazione, riferiti all'anno 2014, siano accettate in sede di approvazione delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2016;
 - nella parte di motivazione della deliberazione 733/2016/R/GAS è inoltre previsto che la richiesta di rettifica e integrazione di dati fisici relativi all'anno 2014 presentata dall'impresa distributtrice 860-LD RETI S.r.l., con riferimento alla località 3921-VOLONGO, sia accettata in sede di approvazione delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2016;
- in relazione a richieste di rettifica presentate successivamente al 15 settembre 2016:
 - sono state presentate, entro la data del 15 febbraio 2017, ulteriori richieste di rettifica e integrazione di dati patrimoniali oggetto delle raccolte dati degli anni 2015 e 2016, con riferimento a dati patrimoniali relativi agli anni 2014 e 2015, riferite a località servite dalle imprese distributtrici di seguito elencate:

TABELLA B

| IDAEEG | DISTRIBUTORE |
|--------|--|
| 436 | SEAB - SERVIZI ENERGIA AMBIENTE BOLZANO S.p.a. |
| 499 | Nedgia S.p.a. |
| 807 | ITALGAS RETI S.p.a. |
| 860 | LD RETI S.r.l. |
| 960 | ASPEM S.p.a. |
| 1132 | SELGAS NET S.p.a. |
| 1250 | COMPAGNIA NAPOLETANA DI ILLUMINAZIONE E SCALDAMENTO COL GAS S.p.a. |
| 1595 | AMG ENERGIA Spa |
| 17571 | BRESCIANA INFRASTRUTTURE GAS S.r.l. |
| 22668 | 2i Rete Gas S.p.a. |

- sono state presentate, entro il 15 febbraio 2017, istanze di rettifica di dati fisici relativi all'attività di misura dall'impresa distributrice 860-LD RETI S.r.l., con riferimento alla località 3751-Castrezzato (BS) per l'anno 2015, dall'impresa distributrice 22668-2i Rete Gas S.p.a., per l'anno 2015, e dall'impresa distributrice 807-ITALGAS RETI S.p.a., per l'anno 2014;
- sono state presentate, entro il 15 febbraio 2017, istanze di rettifica di dati fisici relativi all'attività di distribuzione per l'anno 2015 dall'impresa distributrice 63-MOLISE GESTIONI S.r.l., dall'impresa distributrice 860-LD RETI S.r.l. e dall'impresa distributrice 499-Nedgia S.p.a.;
- l'impresa distributrice 23958-METANOMOBILE S.r.l., ha presentato istanza di modifica/integrazione di dati tariffari e istanza di applicazione della tariffa d'ufficio per l'anno 2015, senza fornire la documentazione richiesta ai sensi della determinazione 3/2015;
- l'impresa distributrice 972-VALNERINA SERVIZI S.c.p.a., per la quale, con deliberazione 774/2016/R/GAS, era stata rinviata la determinazione degli importi di perequazione bimestrale in acconto per l'anno 2017 in quanto, a seguito degli eventi sismici che hanno colpito il Centro Italia nei mesi di agosto e ottobre 2016, la medesima impresa non era stata in grado di procedere all'invio dei dati tariffari, ha provveduto a inviare, in tempo utile ai fini delle determinazioni da assumere con il presente provvedimento, i dati tariffari, con allegata dichiarazione di veridicità nel formato richiesto.

CONSIDERATO CHE:

- con successivo provvedimento verranno riconosciuti i costi di telelettura/telegestione e i costi relativi ai concentratori sostenuti nel 2014 per le imprese che hanno adottato soluzioni di tipo *buy*.

RITENUTO OPPORTUNO:

- in relazione a richieste di rettifica connesse al reperimento di documentazione contabile precedentemente non disponibile, con decorrenza dall'anno tariffe 2016:
 - considerare, ai fini della determinazione delle tariffe di riferimento definitive per i servizi di distribuzione e misura del gas relative all'anno 2016, le istanze di rideterminazione presentate dall'impresa distributrice 301-Megareti S.p.a., con riferimento alle località 4604-Verona (VR), 3011-Badia Calavena (VR), 3012-Illasi (VR), 3014-Tregnago (VR) e 3013-Selva di Progno (VR), in relazione a un'istanza di rettifica del valore dei contributi, dall'impresa distributrice 25367-INRETE Distribuzione energia S.p.a., con riferimento alle località 4230-Ozzano dell'Emilia (BO) e 6368-Pianoro (BO), e dall'impresa distributrice 553-UNISERVIZI S.p.a., con riferimento alle località 4707-Zimella (VR), 4765-Lonigo (VI), 4796-Colognola ai Colli (VR), 4798-Cologna Veneta (VR) e 5075-Soave (VR);
 - non considerare, ai fini della determinazione delle tariffe di riferimento definitive per i servizi di distribuzione e misura del gas relative all'anno 2016, le istanze di rideterminazione presentate dalle imprese distributrici 3045-IRETI S.p.a., con riferimento a località appartenenti alla provincia di Reggio Emilia e in relazione alla richiesta di riconoscimento dei costi relativi agli allacciamenti nel periodo 1974-1997, 301-Megareti S.p.a., con riferimento alle località 4604-Verona (VR), in relazione a un'istanza di riconoscimento di investimenti del Comune, 24121-Blu Reti Gas, con riferimento a località con cespiti di proprietà della Comunità Montana di Valle Camonica, 972-VALNERINA SERVIZI S.c.p.a., 95-PUBLIRETI Srl, 992-NOVARETI Spa, 1692-ENERGIE OFFIDA Srl, e 696-Enerco Distribuzione Srl;
- in relazione a richieste di rettifica connesse al reperimento di documentazione contabile precedentemente non disponibile, con decorrenza successiva all'anno tariffe 2016:
 - prevedere che le istanze di rideterminazione tariffaria di cui alla Tabella A del presente provvedimento siano processate in tempo utile per l'approvazione delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2017, entro il termine del 28 febbraio 2018, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 2, lettera b), della RTDG, e che le decorrenze siano fissate in coerenza con quanto previsto dall'articolo 4 della medesima RTDG e secondo le disposizioni riportate nell'Allegato A alla determinazione 3/2015;
- in relazione a richieste di rettifica presentate entro il 15 settembre 2016, considerare ai fini della determinazione delle tariffe di riferimento definitive per i servizi di distribuzione e misura del gas relative all'anno 2016:
 - le rettifiche ai dati patrimoniali richieste dalle imprese distributrici 112-PASUBIO GROUP S.p.a., 14815-PASUBIO DISTRIBUZIONE GAS S.r.l. UNIPERSONALE e 1594-GAS PLUS SALSO S.r.l.;

- le rettifiche ai dati patrimoniali richieste dalle imprese distributrici di cui alla Tabella D della deliberazione 733/2016/R/GAS;
- la rettifica ai dati fisici dell'anno 2014 richiesta dall'impresa distributtrice 860-LD RETI S.r.l., con riferimento alla località 3921-VOLONGO;
- in relazione a richieste di rettifica presentate successivamente al 15 settembre 2016, considerare ai fini della determinazione delle tariffe di riferimento definitive per i servizi di distribuzione e misura del gas relative all'anno 2016:
 - le rettifiche e integrazioni di dati patrimoniali richieste dalle imprese distributrici di cui alla Tabella B della presente deliberazione;
 - il valore dei dati patrimoniali relativi all'anno 2015 per l'impresa distributtrice 972-VALNERINA SERVIZI S.c.p.a.;
 - le rettifiche di dati fisici richieste dall'impresa distributtrice 860-LD RETI S.r.l., con riferimento alla località 3751-Castrezzato (BS) per l'anno 2015, dall'impresa distributtrice 22668-2i Rete Gas S.p.a., per l'anno 2015, e dall'impresa distributtrice 807-ITALGAS RETI S.p.a., per l'anno 2014;
- non considerare, ai fini della determinazione delle tariffe di riferimento definitive per i servizi di distribuzione e misura del gas relative all'anno 2016, l'istanza di modifica/integrazione di dati tariffari e l'istanza di applicazione della tariffa d'ufficio per l'anno 2015 presentate dall'impresa distributtrice 23958-METANOMOBILE S.r.l.;
- in coerenza con quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, della RTDG, prevedere che le istanze di rettifica di dati fisici relativi all'attività di distribuzione per l'anno 2015 presentate dall'impresa distributtrice 63-MOLISE GESTIONI S.r.l., dall'impresa distributtrice 860-LD RETI S.r.l. e dall'impresa distributtrice 499-Nedgia S.p.A., siano accettate in tempo utile per l'approvazione delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2017, entro il termine del 28 febbraio 2018, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 2, lettera b), della medesima RTDG.

RITENUTO CHE:

- in relazione alla richiesta di applicazione delle disposizioni dell'articolo 13, comma 1 ter, della RTDG 2009-2012 presentata dall'impresa distributtrice 3045-IRETI S.p.a. con riferimento a località appartenenti alla provincia di Reggio Emilia:
 - non ricorrano i presupposti per aderire all'istanza di rideterminazione tariffaria presentata dall'impresa, valutando gli elementi resi disponibili dalla medesima impresa come non idonei a rappresentare una situazione di indisponibilità delle fonti contabili dei soggetti che gestivano il servizio prima della costituzione di aziende speciali e di società per azioni, condizione necessaria, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 *ter*, della RTDG 2009-2012, per poter utilizzare ai fini dei riconoscimenti tariffari il costo originario di prima iscrizione desumibile dalle fonti contabili obbligatorie

dell'impresa distributrice che risulta dall'atto di costituzione delle medesime aziende speciali o società per azioni.

RITENUTO OPPORTUNO:

- procedere alla determinazione delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2016, sulla base di quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, della RTDG, considerando le rettifiche dati presentate dalle imprese distributrici secondo le disposizioni previste dall'articolo 4 della medesima RTDG;
- in relazione alle rettifiche dei dati presentate e accolte nella determinazione tariffaria di cui al presente provvedimento, applicare l'indennità amministrativa prevista dall'articolo 4, comma 5, della RTDG;
- non prevedere l'applicazione dell'indennità amministrativa di cui al punto precedente per l'impresa distributrice 972-VALNERINA SERVIZI S.c.p.a., in quanto impresa avente sede e operante in Comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi nei mesi di agosto e ottobre 2016

DELIBERA

Articolo 1

Determinazione delle tariffe di riferimento definitive per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale per l'anno 2016

- 1.1 Sono approvati i valori delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2016 per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale, come riportati nella Tabella 1 e nella Tabella 1a allegate al presente provvedimento, di cui formano parte integrante.

Articolo 2

Indennità amministrativa

- 2.1 L'indennità amministrativa di cui all'articolo 4, comma 5, della RTDG si applica alle imprese elencate nella Tabella 2 allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.

Articolo 3

Disposizioni finali

- 3.1 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa per i servizi energetici e ambientali.

3.2 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

16 marzo 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni